Associazione Italiana
Internal Auditors

Risposta alla procedura di consultazione della Banca d'Italia "Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa"

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Ottobre 2012

Associazione Italiana Internal Auditors

Sommario

Commenti Generali 4

Commenti particolari 5

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.....5

SEZIONE II - IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI 6

SEZIONE III - FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO.....8

SEZIONE IV - ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING).....13

SEZIONE V - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI 15

SEZIONE IX - INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA 16

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO.....16

ALLEGATO B - CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE 17

Via Santa Tecla, 5

20122 Milano

Tel.: 02 36581500

Fax: 02 86995492

info@aiiaweb.it

www.aiiaweb.it

Associazione Italiana Internal Auditors

Premessa

L'Associazione Italiana Internal Auditors (di seguito AIIA), riconosciuta come sezione italiana dell'Institute of Internal Auditors - leader mondiale per gli standard, la certificazione, la ricerca e la formazione per la professione di Internal Auditor - si pone, sin dalla sua costituzione, come riferimento in Italia per le tematiche di Corporate Governance e Controllo. L'AIIA guarda al controllo interno come strumento dell'azione manageriale per il governo dell'operatività aziendale e sostiene che un buon governo dell'impresa permette anche di raggiungere un giusto equilibrio tra gli obiettivi economici aziendali e individuali. In particolare, l'AIIA promuove varie iniziative che mirano essenzialmente a soddisfare tre finalità:

i) coprire l'insieme dei bisogni espressi dai servizi di Internal Auditing delle aziende sul piano della preparazione tecnico - professionale dei loro componenti;

ii) favorire un proficuo scambio di opinioni sugli argomenti di maggiore interesse professionale;

iii) favorire l'aggiornamento professionale degli Internal Auditor in relazione alla crescente evoluzione dei singoli settori aziendali.

Attualmente l'AIIA conta oltre 2.500 soci appartenenti ad oltre 900 aziende. Il settore Finanziario - con una quota del 23% degli iscritti appartenenti a ca. 230 aziende - risulta tra i settori maggiormente rappresentati.

La presente Risposta è stata elaborata dal Comitato Finanziario dell'AIIA attraverso la raccolta dei commenti degli Associati, con particolare riferimento agli impatti del Documento in Consultazione sulla Funzione e sulle attività di Internal Audit (Revisione Interna). La Risposta è organizzata in due distinte sezioni:

- commenti generali
- commenti specifici e richieste di chiarimenti sui singoli paragrafi.

Oltre a tutti gli Associati che hanno fornito il proprio contributo, si ringrazia sin d'ora la Banca d'Italia per l'attenzione che vorrà riservare alla Risposta di AIIA che rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

Commenti Generali

Si riportano di seguito alcune considerazioni generali che emergono dalla lettura del Documento in Consultazione (di seguito il Documento).

i. **Indipendenza dell'Internal Audit** – In alcuni passaggi, i ruoli e le interazioni degli Organi sia di supervisione strategica che di gestione con l'Internal Audit, quando applicati ad un sistema di governance tradizionale, sembrano poter limitare l'indipendenza della Funzione di *Internal Audit*.

ii. **Professionalità dell'Internal Audit** - In tema di professionalità richiesta ai Responsabili della Funzione di Internal Audit ed alle relative risorse, AIIA suggerisce un richiamo generale all'osservanza degli Standard della Professione (Ref. "*The Institute of Internal Auditors' International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*") ed ai principi declinati nel Documento del Comitato di Basilea "*The Internal Audit Function in Banks*" del Giugno 2012. Tale richiamo può rappresentare un valido strumento di riferimento per la professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti sia dei Responsabili della Funzione di Internal Audit che degli Internal Auditors.

iii. **Organizzazione dell'Internal Audit** – Alcune soluzioni organizzative ed operative che il Documento richiede con riferimento alla Funzione di Internal Audit della Capogruppo nel caso di esternalizzazione dell'Internal Audit da parte delle Società controllate produrrebbero in generale diseconomie, ancor più per organizzazioni di minori dimensioni e con un ridotto numero di Società controllate.

iv. **Organicità del corpo normativo** – Coerentemente con quanto indicato al primo capoverso del paragrafo 2 "Struttura dello schema normativo" del Documento, si ritiene che la revisione organica dell'attuale quadro normativo potrebbe estendersi alla formulazione di un Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, limitando dunque la necessità di rimando ad altre fonti normative. Tale auspicio è fortemente avvertito dagli Associati come mezzo per agevolare, anche nel tempo per effetto di aggiornamenti e integrazioni future, una sempre più puntuale comprensione ed osservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. Tale esigenza è ancor più rafforzata dall'esiguo numero di disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del Documento.

v. **Modelli di Governance** – Il Documento si presenta di più semplice applicazione in un sistema di governance dualistico, mentre espone ad alcuni dubbi interpretativi nel caso di un sistema tradizionale, che, tuttavia, resta certamente il più utilizzato nel panorama nazionale. In particolare si rimanda a quanto evidenziato nella presente Risposta in tema di nomina/revoca del responsabile della Funzione di Internal Audit e di esame/approvazione del piano annuale delle attività di audit.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

Commenti particolari

TITOLO V – CAPITOLO 7 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

"Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
revisione interna *(c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la* ***completezza****, la funzionalità e l'****adeguatezza****, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi."*

Vengono introdotti i concetti di **completezza** e **adeguatezza** in termini di efficienza ed efficacia, il che potrebbe trattarsi solo di una più dettagliata ed ampia descrizione del concetto già in precedenza espresso nella Circolare 229 *(…funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni).*

Si ritiene tuttavia opportuno meglio definire il concetto di **completezza**, atteso che - in generale - la Funzione di Internal Audit può assicurare la completezza limitatamente alle attività svolte nell'ambito del piano annuale di audit.

***

"Le ***banche*** *verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze."*

La dicitura "**le banche**" non consente di stabilire a quale organo aziendale debba essere affidato il compito di controllare il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni (di seguito SCI) e dell'organizzazione e adottare le misure adeguate.

Si ritiene opportuno meglio precisare quale organo aziendale ha tale compito e se tale verifica rientra e/o viene assorbita nelle relazioni annuali di competenza delle funzioni di controllo.

***

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

SEZIONE II - IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

Organo con funzione di supervisione strategica

*"L'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno annuale, **esamina** il programma di attività e le relazioni annuali predisposti dalle funzioni aziendali di controllo compreso **il piano di audit** predisposto dalla funzione di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2)."*

Parrebbe intendersi che l'organo di supervisione strategica debba limitarsi ad **esaminare** il piano annuale e non anche ad **approvarlo. Inoltre** non viene citato il piano strategico o pluriennale di audit.
Avuto presente quanto sul tema espresso dal Codice di Autodisciplina (par. 7.C.1 "*…Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi…**approva**, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di Internal Audit…"* e le indicazioni del Basel Committee in "*The Internal Audit Function in Banks*" "*…On the basis of the audit plan established by the head of the internal audit function and **approved** by the board of directors"* il termine **esamina** appare limitativo rispetto alle prerogative di decisione e delibera tipicamente attribuite all'organo di supervisione strategica.

Si propone di modificare il testo come segue: *"la funzione di revisione interna presenta annualmente agli Organi aziendali un piano di audit **per la relativa approvazione"***

***

"Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:
*- con cadenza almeno annuale, **esamina i riferimenti forniti dalla funzione di convalida** e assume, col parere dell'organo con funzione di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi."*

Nella formulazione proposta - che andrà ad abrogare quanto attualmente previsto al Titolo I – Capitolo I – Parte IV pag. 25" della Circ. 263/2006, si osserva come non sia più presente l'esplicito riferimento alla **Relazione Annuale predisposta dalla revisione interna**. Considerato quanto sul punto espressamente richiesto al Titolo II (requisiti patrimoniali) – parte seconda (metodologia basata sui rating interni IRB) della Circ. 263/2006 che – salvo errore resterà vigente – si chiede di esplicitare se:

- la consueta Relazione annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna sarà da intendersi ancora obbligatoriamente prevista;
- in caso affermativo, a quali Organi aziendali dovrà indirizzarsi la relazione di cui sopra.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

***

Potrebbe altresì essere opportuno sottolineare con maggiore evidenza a quale Organo è attribuita la valutazione finale del Sistema dei Controlli Interni. Ad esempio, circa il ruolo dell'Organo di Supervisione Strategica nel par. 1, capoverso 3, si legge infatti che "'*L'Organo con funzioni di supervisione strategica si assicura (,,,) che il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformate ai principi indicati nella Sezione I*". Inoltre, nella sezione I è richiamato che la "*responsabilità primaria è rimessa agli Organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze*".

Non appare però evidente una chiara attribuzione della responsabilità finale della valutazione del Sistema dei Controlli Interni all'organo con funzioni di supervisione strategica. Tale responsabilità si desume invece, dall'attenta lettura dei singoli compiti attribuiti (ad es: par. 2, capoverso 2, 2° alinea, lett.a) e lett. b); 3° alinea lett. d), nonché dalla previsione secondo cui "*L'organo con funzione di supervisione strategica si assicura, inoltre, che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti nella Sezione III; e che il sistema dei controlli interni e l'Ozzazione aziendale siano costantemente uniformate ai principi indicati nella Sezione I. In tale contesto, garantisce che il rispetto dei requisiti indicati nelle Sezione I e III e la completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni siano periodicamente verificati e i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo con funzione di supervisione strategica. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'efficacia*".

Peraltro, il Codice di Autodisciplina nella sua ultima versione del dicembre 2011, raccomanda che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato controllo e rischi, "*valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia*".

***

4. Organo con funzione di controllo

*"L'organo con funzione di controllo **svolge** altresì le funzioni dell'Organismo di Vigilanza - previsto ai sensi della legge n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche **possono** affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito."*

La Legge di Stabilità per l'anno 2012 ha introdotto, in materia di responsabilità delle persone giuridiche dipendente da reato (D.lgs. n. 231/2001), la **possibilità** di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni dell'Organismo di

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

Vigilanza, impostazione che è stata adottata anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.
Si ritiene che l'impostazione prevista nel Documento determinerebbe - almeno rispetto alle imprese quotate - un differente trattamento per il settore finanziario rispetto agli altri settori produttivi.
Si intravedono inoltre impatti operativi non trascurabili per la Funzione di Internal Audit nella prevista ipotesi di attribuzione al Collegio Sindacale anche dei compiti di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, attese le specifiche competenze e conoscenze di funzionamento aziendale richieste all'Organismo di Vigilanza che, nell'attuale regime regolamentare, può normalmente contare su una composizione pluralistica dell'Organismo, attraverso la partecipazione di numerose altre Funzioni aziendali (tipicamente Legale, Compliance, Risorse Umane).

Si propone una modifica al testo maggiormente in linea con la **"possibilità"** di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (comma 4bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/20011).

***

SEZIONE III - FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo

"Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
…..
….al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca incentiva, ***all'interno delle singole funzioni di controllo****, programmi di rotazione delle risorse;"*

Il concetto della rotazione del personale (sia internamente che da/per altre aree funzionali della banca) viene rimarcato dal Comitato di Basilea come buona prassi, al fine di migliorare la capacità critica degli Internal Auditors. La rotazione del personale deve essere regolata e condotta in conformità con una sana politica scritta.
Con il Documento viene proposta l'incentivazione di programmi di rotazione all'interno delle singole funzioni di controllo (e non tra diverse funzioni) e non si fa nessun riferimento a politiche scritte.
Si propone un allineamento tra il Documento e quanto indicato dal Comitato di Basilea sia in ordine alla rotazione tra diverse funzioni che alla necessità della formalizzazione di una politica aziendale.

***

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

"Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

"i responsabili siano nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo."

Si ritiene che l'attuale formulazione, applicata nell'ambito di un sistema di governance tradizionale, limiterebbe l'indipendenza dell'Internal Audit, poiché l'organo di gestione viene nella maggioranza dei casi a identificarsi con la figura dell'Amministratore Delegato, soggetto a sua volta all'attività di auditing.
Inoltre, in ordine alla **nomina e revoca** del responsabile dell'Internal Audit si rammenta quanto contenuto nelle "*Disposizioni di Vigilanza in Materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche del 4/3/2008" nonché* negli *"The Institute of Internal Auditors' International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing".*
Ai riferimenti normativi e agli standard professionali citati a supporto, può, inoltre, aggiungersi il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, laddove si prevede (cfr. Criterio applicativo 7.C.1) che "*Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:*
a) nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit.

Si propone una riformulazione prevedendo che **la nomina e la revoca del responsabile dell'Internal Audit** siano deliberate dall'Organo di supervisione strategica, su proposta dell'Organo di gestione e sentito l'Organo di controllo.

***

2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo

"La funzione di revisione interna presenta annualmente agli Organi aziendali un piano di audit, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il ***piano contiene una specifica sezione relativa all'attività di revisione del sistema informativo*** *(ICT auditing)."*

Si richiede di chiarire il **contenuto minimo della specifica sezione relativa all'attività di revisione interna del sistema informativo** (ICT auditing), in quanto una mera elencazione nel piano operativo degli interventi di audit pianificati potrebbe risultare una forma di rappresentazione non sufficientemente conforme con quanto espressamente richiesto nel Documento.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

***

"Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:
....
*riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza ed **affidabilità** del sistema dei controlli interni."*

Oltre a quanto già evidenziato in termini di completezza, in questo punto del Documento viene usato il termine "**affidabilità** dello SCI", mentre in altri casi è stato usato il termine "funzionalità". Non è chiaro se siano da intendersi come sinonimi.

Si richiede un chiarimento in tal senso.

***

3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo

3.4 Funzione di revisione interna (Internal Audit)

"La funzione di revisione interna è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento alle politiche di governo dei rischi, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli Organi aziendali."

Si propone di riprendere nella descrizione delle attività e del ruolo della funzione alcuni importanti passaggi citati nel documento del Comitato di Basilea '*The Internal Audit function in banks*' (giugno 2012). In particolare, andrebbe data maggiore enfasi al compito di valutare - in via generale - qualità ed efficacia dei sistemi e processi aziendali di governance e andrebbero richiamati ed enfatizzati i principi di relazione della funzione con l'Autorità di Vigilanza.

Coerentemente con quanto riportato nel documento del Comitato di Basilea '*The Internal Audit function in banks*' in tema di professionalità sia dei Responsabili di Funzione sia dei singoli Internal Auditors, sarebbe opportuno richiamare, in questo paragrafo del Documento, i principi di Competenza e Diligenza professionale previsti dagli Standard Internazionali della Professione. Tali principi riteniamo possano considerarsi un valido riferimento e requisito a sostegno della professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti sia dei Responsabili della Funzione di Internal Audit che degli Internal Auditors.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

***

"In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna: …
verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
a) la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, ***sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni deve essere coerente con l'attività svolta."***

Per enfatizzare l'importanza che la pianificazione dell'attività debba essere strettamente correlata ai rischi, suggeriamo di integrare la parte finale del punto come segue: 'La frequenza delle ispezioni deve essere coerente con l'attività svolta **e il relativo livello di rischio**'.

***

b) il rispetto delle norme da parte di tutti i livelli aziendali;

Poiché il Documento demanda alla Funzione di Compliance il compito di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme esterne (leggi e regolamenti) o di autoregolamentazione applicabili alle banche, potrebbe emergere una possibile area di sovrapposizione con la Funzione di Compliance.
Si richiede, pertanto, di meglio precisare il perimetro di attribuzione dei controlli *ex post* sulle norme per le Funzioni di Compliance e Internal Audit.

***

"espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, ove richiesto dagli Organi aziendali;"

Si propone di eliminare l'inciso '**ove richiesto dagli Organi aziendali'**, poiché la funzione di Internal Audit, per poter adempiere in modo efficiente ed efficace al proprio ruolo, deve poter avviare gli accertamenti in via autonoma e non solo a seguito di espressa richiesta degli Organi.

***

"controlla regolarmente il piano aziendale di continuità operativa. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. ***La funzione di revisione interna è coinvolta nel controllo dei piani di emergenza degli outsourcer e dei fornitori critici;*** *essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali;*

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

Non appare chiaro cosa debba intendersi per "**coinvolgimento**" nel controllo dei piani di emergenza degli outsourcer e dei fornitori critici.

***

"L'organizzazione della funzione di revisione interna deve essere coerente con l'articolazione ed il grado di complessità della banca. Fermo restando che la funzione non va posta sotto la dipendenza gerarchica di responsabili di aree operative, il grado di autonomia può essere accresciuto con la collocazione alle dirette dipendenze del comitato controllo e rischi, ove costituito, o dell'organo con funzione di supervisione strategica. Ciò non preclude, tuttavia, la contestuale esigenza di salvaguardare i raccordi con l'organo con funzione di gestione, che deve poter esercitare le proprie prerogative ***ai fini di concorrere all'indirizzo delle attività di revisione interna****."*

Si condivide la collocazione organizzativa del Responsabile della Funzione di Internal Audit prospettata nel Documento, ma si ritiene che attribuire all'Organo con funzione di gestione le prerogative "***al fine di concorrere all'indirizzo dell'attività di revisione interna***" possa rappresentare un pregiudizio all'indipendenza della funzione medesima, in particolare con riferimento alle banche che adottano un sistema di governance tradizionale, poiché l'organo di gestione viene nella maggioranza dei casi a identificarsi con la figura dell'Amministratore Delegato, soggetto a sua volta all'attività di auditing.

Si ritiene opportuno formulare una proposta di modifica al testo eliminando "***al fine di concorrere all'indirizzo dell'attività di revisione interna***".

***

"Gli esiti degli accertamenti conclusisi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo devono essere trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli Organi aziendali."

Sul punto il documento cita genericamente gli Organi aziendali. Un'interpretazione rigorosa porterebbe a dire che **tutti** gli esiti degli accertamenti conclusisi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo dovranno essere trasmessi a **tutti** gli Organi aziendali (supervisione strategica, gestione, controllo) integralmente, tempestivamente e direttamente.
Sul punto, al fine di concentrare l'attenzione degli Organi aziendali sulle tematiche di maggior rischio, si ritiene opportuno specificare: "**nel caso di rischi rilevanti**" in modo da circoscrivere i flussi informativi alle aree di maggior rilievo e interesse.

***

.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

3.5 Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni aziendali

"Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo; in particolare ***il responsabile della revisione interna informa i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo*** *per le eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime."*

Parimenti, sarebbe auspicabile un principio di reciprocità nello scambio dei flussi tra l'Internal Audit e le altre funzioni di controllo.

***

SEZIONE IV - ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (*OUTSOURCING*)

1. Principi generali e requisiti particolari

"Le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali devono presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.
La decisione di ricorrere all'outsourcing per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) deve essere coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione."

In premessa, parebbe opportuno chiarire in maniera esplicita se e in che misura le disposizioni in tema di esternalizzazione siano da applicarsi anche ai rapporti di **outsourcing infragruppo**. Al momento, l'unica precisazione riguarda la possibilità di conferire in outsourcing all'interno del gruppo alcune attività per le quali l'esternalizzazione non è altrimenti consentita.
Peraltro, alcune previsioni e presidi previsti dalla normativa in consultazione, che trovano senz'altro ragion d'essere nel caso di esternalizzazione a soggetti terzi, nell'ipotesi di infragruppo appaiono eccessivamente invasive e tali da ridurre significativamente i benefici dell'accentramento di funzioni in capogruppo o in altra società del gruppo.
Qualora si confermasse una generale applicabilità delle previsioni anche ai rapporti infragruppo, si intravedono ragionevoli difficoltà nel rispettare taluni principi quali, *in primis*, la conservazione di competenze non solo per l'efficace controllo delle funzioni esternalizzate, ma anche per la re-internalizzazione, in caso di necessità, delle funzioni conferite all'esterno.
Si propone quindi di prevedere una modulazione dell'intera normativa sull'outsourcing (incluso ovviamente il tema del controllo e della responsabilità sulle attività esternalizzate) in due livelli separati, distinguendo un maggior livello di interferenza/controllo nella fattispecie di outsourcing con società non appartenenti al Gruppo bancario e un livello meno invasivo nel caso di outsourcing infra-gruppo, precisando altresì cosa si debba intendere

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

per "**essenziali**" in merito al mantenimento delle competenze tecniche/gestionali essenziali per la re-internalizzazione, attesa la sua diseconomicità.

Sul punto, per quanto più specificatamente riferito al caso di affidamento in service delle funzioni di controllo alla Capogruppo, si osserva che anche la previsione della necessità di un referente "**incaricato della complessiva supervisione della specifica attività di controllo esternalizzata**" appare eccessiva e fuorviante nei meccanismi di relazione con la Capogruppo.
In tale ipotesi, si ritiene che il referente dovrebbe piuttosto limitarsi a svolgere una funzione di supporto all'outsourcer e si propone quindi l'applicabilità del principio solo **nel caso di esternalizzazioni delle funzioni di controllo non alla Capogruppo**.

***

*"Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca d'Italia **una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna** - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate."*

Riteniamo che la predisposizione della Relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno debba essere, in primis, in carico al referente della Società per le attività esternalizzate, eventualmente corredata dalle considerazioni della funzione di Internal Audit. Tali considerazioni saranno peraltro limitate alle attività svolte secondo il piano di audit. Si propone una formulazione in tal senso.

***

2. Esternalizzazione del trattamento del contante

"La banca che intende esternalizzare l'attività di trattamento del contante stipula con l'outsourcer un contratto concluso in forma scritta che, oltre a rispettare i requisiti previsti nel paragrafo precedente, prevede:
- l'obbligo di attenersi alle disposizioni comunitarie sopra richiamate, con particolare riguardo: (i) all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a detta disciplina; (ii) alle procedure di verifica delle apparecchiature; (iii) alle attività di monitoraggio che possono essere condotte dalla Banca d'Italia;
- il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali…"

Per garantire una maggiore organicità al Documento sarebbe opportuno integrare nel Capitolo 2 in esame, le previsioni di cui al Provvedimento del 14

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

febbraio 2012 in tema di disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, con specifico riferimento alle verifiche annuali di competenza della Funzione di Internal Audit e di Compliance, cogliendo l'occasione per un chiarimento degli ambiti di competenza.

***

SEZIONE V - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI

2. Controlli interni di gruppo

"all'interno di tutte le banche del gruppo e delle altre entità che, a giudizio della capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il gruppo nel suo complesso vengono individuati ***appositi referenti*** *i quali:*
- svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di controllo esternalizzata; riportano funzionalmente e gerarchicamente a quest'ultima;
- provvedono tempestivamente a segnalare eventi o situazioni particolari, suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata"

Non appare sostenibile prevedere che "all'interno" di una Società vi possa essere un soggetto che riporti "gerarchicamente" ad una funzione di un'altra Società.
Sul punto si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la vigente normativa in merito alla funzione di conformità nulla dispone circa un eventuale riporto del referente e che il provvedimento Bankit del 10 marzo 2011 in materia AML prevede semplicemente che il referente operi "in stretto coordinamento funzionale con l'outsourcer".
Si propone quindi, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di controllo presso la Capogruppo, di prevedere la "**possibilità**" e non l'"**obbligo**" d'individuare degli appositi referenti a supporto degli outsourcer.
Solo in seconda istanza, eventualmente prevedere l'obbligo soltanto per le banche e istituzioni finanziarie per cui è normativamente previsto il responsabile della Funzione di Revisione Interna, escludendo pertanto le società di servizi e strumentali.

***

"qualora l'esternalizzazione sia effettuata alla capogruppo, all'interno della funzione di revisione interna della stessa ***viene mantenuta un'adeguata separazione*** *tra le unità e le risorse deputate a svolgere l'internal audit su base individuale per le controllate da quelle responsabili dei controlli su base consolidata le quali, tra i diversi compiti, hanno anche quello di verificare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni di gruppo."*

Le disposizioni prevedono che in Capogruppo ci sia separazione tra le unità di Internal Audit che erogano audit in service **per le** società controllate (base individuale) e le unità che svolgono audit **sulle** Società controllate e su base

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

consolidata che devono verificare la funzionalità complessiva del Sistema dei Controlli Interni.
Occorrerebbe chiarire in modo esplicito le modalità ed i meccanismi di funzionamento e di governo che l'audit "**su base consolidata**" deve adottare. In particolare, tale impostazione sembra poter arrecare pregiudizio all'efficienza ed efficacia delle attività di Internal Audit per i Gruppi bancari, laddove la decisione dell'insourcing intende perseguire obiettivi di economicità e di efficienza. In ultima istanza ravviseremmo l'applicabilità di quanto proposto nel Documento esclusivamente nel perimetro delle banche e non anche in quello delle società strumentali/di servizi.
Si suggerisce di:
a) chiarire le modalità ed i meccanismi di funzionamento e di governo dell'audit "su base consolidata";
b) prevedere l'identificazione di un referente interno alla Capogruppo nel caso di attività svolte per conto di Banche e/o Istituzioni finanziarie;
c) eliminare l'adeguata separazione tra le unità e le risorse deputate a svolgere l'internal audit su base individuale.

***

SEZIONE IX - INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA

Con riguardo ai rapporti tra la Funzione di Internal Audit e i Regulators, si suggerisce - in linea con quanto raccomandato dal Comitato di Basilea nel documento "*The internal audit function on banks*" di prevedere nel presente paragrafo uno specifico riferimento ai canali di comunicazione dell'Internal Audit con i Supervisors, al fine di comunicare - da parte di questi ultimi - all'Internal Audit eventuali aree di rischio meritevoli di attenzione, specie con riferimento a rischi di natura macro-economica.

***

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

2. Rischio di credito e di controparte

"L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica"

Non appare chiaro se il compito di verifica **periodica** dell'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte sia da intendersi in carico alla Funzione di Internal Audit.

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it

Associazione Italiana
Internal Auditors

In tal caso, rispetto al processo di gestione del rischio di credito e controparte sembra riaffermarsi un concetto di **periodicità** al posto di un approccio **risk based**.

Pare opportuno un chiarimento in tal senso.

***

ALLEGATO B - CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

"Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte dell'organo con funzione di controllo, della funzione di revisione interna e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dalla funzione di revisione interna devono essere estese e riguardare almeno i rischi assunti, l'affidabilità delle strutture operative, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. ***La periodicità minima delle verifiche, fissata dall'organo con funzione di gestione****, è graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza degli Organi aziendali."*

Si ritiene che non debba essere demandata **all'organo con funzione di gestione** la fissazione della periodicità delle verifiche che la funzione di Internal Audit deve condurre.
Si ritiene quindi opportuno proporre l'eliminazione dal testo della dicitura "fissata dall'organo con funzione di gestione".

Via Santa Tecla, 5
20122 Milano
Tel.: 02 36581500
Fax: 02 86995492
info@aiiaweb.it
www.aiiaweb.it